

PROGETTO DI LEGGE N. 0118

di iniziativa dei Consiglieri regionali:
Parolini, Quadrini

—————
**“Disciplina in materia di utilizzo delle motoslitte e dei mezzi meccanici assimilati.
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31
(Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)”.**
—————

PRESENTATO IL 21/09/2011

ASSEGNATO IN DATA 23/09/2011

ALLE COMMISSIONI REFERENTE VIII

RELAZIONE

Il Progetto di legge prevede una regolamentazione dell'utilizzo di mezzi motorizzati non soggetti al Codice della Strada su strade pubbliche e strade e terreni agrosilvopastorali innevati.

Lo scopo è quello di ovviare all'attuale assenza di regole, tutelare l'ambiente montano e garantire la sicurezza, permettendo l'utilizzo di tali mezzi in modo regolato e controllato.

Secondo il principio di sussidiarietà è previsto il coinvolgimento, nel rispetto delle prerogative di ciascuno, di tutti i soggetti pubblici interessati e delle associazioni .

L'articolo 1 modifica l'art. 59 della legge regionale 31 che norma il transito dei mezzi motorizzati lungo le strade di tipo agro-silvo-pastorali, le mulattiere, i sentieri, i terreni appartenenti al patrimonio forestale, i boschi e i pascoli . Si introduce la possibilità di utilizzo di mezzi motorizzati non previsti dal Codice della Strada lungo percorsi innevati individuati ed approvati dagli enti pubblici interessati in sede di conferenze di servizi convocate dalla Regione. L'utilizzo può essere autorizzato solo nel rispetto di una convenzione e di un regolamento adottati dalla conferenza stessa, così come previsto dall'art. 59 bis che viene introdotto dal nuovo progetto di legge.

L'articolo 2 del Progetto di legge garantisce l'utilizzo dei mezzi destinati alle attività lavorative e di soccorso e alle forze dell'ordine e prevede, per tutti gli altri, l'individuazione di percorsi ed aree di sosta individuate ed approvate dalla conferenza di servizi, convocata dalla Regione, a cui partecipano tutti i soggetti pubblici interessati. L'autorizzazione all'utilizzo delle motoslitte viene garantito ai proprietari di fondi o malghe, ai proprietari o gestori di rifugi o di altre attività economiche, per potervi accedere e svolgere le funzioni connesse.

La conferenza di servizi approva il regolamento per l'utilizzo di ogni singolo percorso ed individua la forma di gestione del percorso stesso che può essere affidata a terzi mediante stipula di apposita convenzione, approvata anch'essa dalla conferenza di servizi.

La convenzione deve disciplinare, oltre le modalità di gestione, le modalità di rilascio delle autorizzazioni ed i requisiti che devono avere gli autorizzati, il numero dei mezzi autorizzabili, i criteri per la determinazione degli eventuali contributi da concedere ai gestori dei percorsi a ristoro delle spese sostenute.

Sono inoltre previsti obblighi in merito alla riconoscibilità degli autorizzati e dei mezzi utilizzati, oltre alle dotazioni di sicurezza sia per il conducente ed il trasportato che per il mezzo.

Viene introdotta anche una sanzione amministrativa per chi utilizza i mezzi motorizzati senza l'autorizzazione o in violazione delle norme introdotte dal progetto di legge.

Articolo 1 (Modifiche alla l.r. 31/2008)

1. All'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, dopo le parole : “da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale” si aggiungono le parole : “, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59 bis”;
 - b) al comma 3, dopo le parole “e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al comma 1” si aggiungono le parole : “, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59 bis”;
 - c) al comma 4, dopo le parole “a eccezione dei mezzi di servizio” si aggiungono : “, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59 bis”.

 2. Dopo l'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è inserito il seguente articolo:

“Articolo 59 *bis* (Utilizzo delle motoslitte e dei mezzi meccanici assimilati)

 1. L'utilizzo delle motoslitte e dei mezzi meccanici assimilati è consentito sulle strade pubbliche e agro-silvo-pastorali innevate e sui territori agro-silvo-pastorali innevati, lungo i percorsi individuati dalla conferenza di servizi ex legge 241/90 di cui al comma 2, ai soggetti autorizzati in base al regolamento di cui al presente articolo. L'utilizzo delle motoslitte è sempre consentito al personale addetto al soccorso e alle forze dell'ordine, anche fuori dai percorsi approvati, e al personale addetto agli impianti e ai percorsi destinati all'esercizio di sport invernali.
 2. I percorsi e le aree di sosta sono individuati a seguito di conferenza di servizi, con la partecipazione necessaria degli enti locali interessati; se il percorso insiste su un'area ricompresa in un parco, del relativo ente gestore, e, se insiste su un'area di proprietà privata, dei soggetti proprietari al solo fine di acquisire i necessari atti di assenso. La conferenza è convocata dalla Regione di propria iniziativa o a seguito della presentazione di una proposta di tracciato da parte di uno o più degli enti interessati o di almeno cinquanta firmatari. La conferenza è convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e si conclude entro i trenta giorni successivi. La regione, le province ed i comuni partecipano alla conferenza con diritto di voto, gli altri enti esprimono parere obbligatorio. La conferenza individua e approva i percorsi garantendone la continuità. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche in caso di modifica o di nuova individuazione dei percorsi.
 3. La conferenza di cui al comma 2 approva il regolamento per l'utilizzo di ogni singolo percorso secondo i criteri e le modalità indicati nel presente articolo ed individua la forma di gestione del
-

percorso, nonché, in caso di affidamento della gestione a terzi, lo schema di convenzione. Il regolamento disciplina l'utilizzo delle motoslitte e dei mezzi meccanici assimilati tenendo conto delle esigenze di sicurezza e della presenza di attività turistiche e sportive, degli impianti di risalita e delle piste da sci.

4. La conferenza di cui al comma 2 in via ordinaria affida la gestione dei percorsi individuati ad associazioni od altri soggetti giuridici che non perseguono scopi di lucro, preferibilmente locali e con esperienza, per un periodo di almeno tre anni. Con il soggetto affidatario è stipulata un'apposita convenzione con la quale sono disciplinati:
 - a) i criteri e le modalità di gestione dei percorsi;
 - b) le modalità di rilascio delle autorizzazioni;
 - c) il numero delle motoslitte e dei mezzi meccanici assimilati autorizzati e autorizzabili;
 - d) i criteri di determinazione di eventuali contributi, se previsti dal regolamento, in capo ai soggetti autorizzati al fine di concorrere agli oneri derivanti dalla gestione dei percorsi.
 5. L'autorizzazione all'utilizzo delle motoslitte e dei mezzi meccanici assimilati lungo i percorsi di cui al comma 2 è rilasciata, per ogni singolo percorso individuato dalla conferenza, dal gestore o, qualora esso non sia stato individuato, dal comune interessato dal percorso a cui è stata presentata la domanda e può essere concessa a soggetti:
 - a) maggiorenni;
 - b) muniti di patente di guida almeno di tipo B in corso di validità,
 - c) titolari di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.
 6. Il titolare dell'autorizzazione deve portare con sé l'autorizzazione ed esibirla in caso di controllo.
 7. Il titolare dell'autorizzazione e i soggetti trasportati devono indossare idoneo casco protettivo ed essere dotati di un sistema di sicurezza per la ricerca delle vittime da valanga conformi ai modelli omologati per legge.
 8. Le motoslitte e i mezzi meccanici assimilati devono essere dotati:
 - a) di una targa di riconoscimento visibile riportante almeno le ultime sei cifre del numero di telaio;
 - b) di un dispositivo antirumore.
 9. Il gestore o, qualora esso non sia stato individuato, il comune interessato dal percorso a cui è stata presentata la domanda dovrà rilasciare il permesso ai proprietari di fondi o malghe, ai proprietari e gestori di rifugi o di altre attività economiche necessari per il raggiungimento dei fondi, delle malghe, dei rifugi e delle attività stesse. Per la parte del tracciato non ricompresa nei percorsi innevati approvati dalla conferenza di servizi il permesso viene rilasciato dal comune in cui si
-

trova il fondo, la malga, il rifugio o l'attività economica, acquisiti eventuali nulla osta dagli altri comuni o dai privati le cui aree sono interessate dal tracciato

3. Dopo il comma 10 dell'articolo 61 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), è inserito il seguente comma:

“10 bis. Chiunque utilizza le motoslitte o i mezzi meccanici assimilati senza l'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 59 bis è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 300.”

Articolo 2 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
